

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLO**  
**SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**(S.U.A.P.) DEL MUGELLO**

## **ART. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive (di seguito S.U.A.P.), costituito, ai sensi del D. Lgs. n.112/98 e del Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n° 447/98, modificato dal DPR440/00, in forma associata tra i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia, San Piero a Sieve, Vaglia e Vicchio.

Mediante convenzione stipulata in data 16/09/99 e successive modifiche e integrazioni tra i Comuni di cui al comma precedente, le funzioni amministrative per la gestione e l'organizzazione del S.U.A.P. sono state conferite alla Comunità Montana del Mugello (di seguito Comunità Montana).

La struttura del S.U.A.P. si trova nel comune di Borgo San Lorenzo.

## **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.**

Al S.U.A.P., gestito in forma associata, fanno capo i procedimenti amministrativi unici di cui al D.P.R. 447/98 e ss.mm., che hanno per oggetto l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi, nei settori dell'industria, dell'artigianato, del turismo, del commercio, dell'agricoltura e del terziario in genere, quando gli interventi richiesti riguardano la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, attivazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso impresa.

**Restano esclusi gli interventi in materia di commercio su aree pubbliche, commercio di vicinato, impianti di telecomunicazioni radiotelevisive, studi professionali, noleggio con e senza conducente, edicole, guida e accompagnatore turistico, attività estrattive.**

Il S.U.A.P. si predispone ad esercitare, altresì, attività di carattere informativo, promozionale e di supporto allo sviluppo delle attività produttive nel territorio della Comunità Montana.

Al S.U.A.P. sono attribuite adeguate risorse umane e strumentali.

## **ART. 3 IL PROCEDIMENTO UNICO**

L'azione amministrativa del S.U.A.P., nell'ambito di applicazione di cui all'articolo precedente, è organizzata attraverso la struttura del procedimento unico, secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 447/98 e ss.mm. e dalla deliberazione del C.R. n. 0248 del 21/9/1999 concernente l'individuazione degli impianti a struttura semplice.

**Il procedimento è unico ed ha formalmente inizio con la presentazione di un'unica istanza e della documentazione al S.U.A.P, titolare esclusivo del procedimento.** Il Responsabile del Servizio provvede all'attribuzione ad essa di un numero di pratica ed al suo inserimento nell'archivio informatico e nella rete telematica. Il Responsabile del servizio provvede a comunicare l'avvio del procedimento al richiedente e agli enti coinvolti, indicando il termine del procedimento.

Il procedimento per l'espressione del parere di conformità sui progetti preliminari si conclude entro il termine di 90 giorni e i relativi costi sono a carico del richiedente.

Il procedimento mediante autocertificazione si conclude entro il termine di 60 giorni; per gli impianti "a struttura semplice", individuati in conformità della deliberazione regionale di cui al primo comma, il termine finale è ridotto a 45 giorni ricorrendo all'istituto del silenzio-assenso.

La disciplina del procedimento unico prevale rispetto alle normative di settore che disciplinano gli "endoprocedimenti", in maniera tale che questi debbono adeguarsi alla struttura ed alle esigenze del procedimento principale (cosiddetto rapporto di avvalimento).

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 marzo 1998, n. 114, in materia di attività commerciali, relativamente a quelle fattispecie che presentino una disciplina più semplice rispetto al procedimenti unici di cui ai commi precedenti; per la stessa ragione il S.U.A.P. applica le disposizioni contenute in normative di settore che prevedano tempi e modalità di rilascio dei provvedimenti autorizzativi più brevi e più semplici rispetto a quelli disciplinati dal D.P.R. 447/98 e ss.mm.

Il procedimento semplificato ordinario si conclude nel termine di 90 giorni.

Il procedimento semplificato mediante Conferenza di servizi si conclude entro il termine di 5 mesi; tale termine è elevato a 9 mesi per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

Il SUAP adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi, gli atti istruttori e i pareri tecnici necessari. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore ai  $\frac{3}{4}$  del termine complessivo del procedimento, decorrente dal ricevimento della documentazione ad opera del SUAP.

Nel caso di opere sottoposte a VIA, il termine è elevato a 120 giorni, fatta salva la facoltà di chiedere una proroga, comunque non superiore a 60 giorni.

Gli atti istruttori, comunque denominati, anche a contenuto negativo, rilasciati al richiedente dalle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento operano esclusivamente all'interno del procedimento unico.

In ogni caso per le amministrazioni vige l'obbligo di trasmettere al SUAP senza ritardo, e comunque entro 5 giorni, eventuali domande loro direttamente presentate, relative ai procedimenti in oggetto, trattenendo le copie necessarie per la propria fase istruttoria, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente; i termini decorrono dal momento in cui la domanda perviene al SUAP.

#### **ART. 4 ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E COMPETENZE**

Il S.U.A.P. è Ufficio inserito quale unità organizzativa intermedia di un Servizio della Comunità Montana a capo del quale è posto un dirigente responsabile.

In via generale al dirigente del servizio competono tutti gli atti e gli adempimenti di seguito indicati:

- a. l'esercizio dei poteri di impulso, coordinamento, direzione del procedimento, diffida e messa in mora e controllo previsti dalla normativa vigente e precisati nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1999;
- b. ogni incombenza istruttoria necessaria per assicurare la gestione di un corretto iter procedurale, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, dal presente regolamento o contenuti nelle convenzioni stipulate con le Amministrazioni esterne;
- c. garantisce l'esercizio gratuito del diritto di accesso, anche per via telematica, e di intervento nel procedimento da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento;
- d. effettua la verifica preliminare delle condizioni di ammissibilità dell'istanza;
- e. determina il termine finale di conclusione del procedimento unico sulla base della natura di questo, nonché il termine di conclusione degli endoprocedimenti ;

- f. fissazione le date dei collaudi ove questi risultino necessari;
- g. convoca la Conferenza dei servizi, su richiesta dell'interessato, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.;
- h. convocazione della Conferenza dei Servizi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 4 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.;
- i. convoca la Conferenza dei servizi, anche a prescindere dalla richiesta dell'interessato, ai fini del rilascio del parere preventivo di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 447/98 e ss.mm., ovvero quando si renda necessario un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento e, comunque, quando debbano essere acquisite intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90;
- j. convoca la Conferenza di servizi, previo pubblico avviso, nelle ipotesi in cui il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato;
- k. Convoca, quando lo ritenga opportuno e senza particolari formalità, una conferenza interna dei referenti delle amministrazioni comunali o di una parte di essi per l'esame congiunto di questioni inerenti gli interventi richiesti;
- l. Convoca i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto, che ne abbiano fatto richiesta a norma del 13mo comma dell'art. 6 del D.P.R. 447/98;
- m. emana il provvedimento finale e la pronuncia di conformità sui progetti preliminari;
- n. trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e adotta i provvedimenti di riduzione in pristino delle strutture realizzate, qualora ravvisi la falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errore materiale o di omissione suscettibili di correzioni od integrazioni;
- o. richiede la pronuncia del Consiglio dei Ministri o del competente organo esecutivo collegiale nel caso di inutile decorso dei termini per l'assunzione delle determinazioni della conferenza di servizi in materia di VIA.

Ai fini dello snellimento del procedimento e della semplificazione dell'attività amministrativa, il responsabile del procedimento afferente all'attività dell'Ufficio SUAP può provvedere agli atti e alle attività di cui alle precedenti lettere dalla a. alla l. In caso di mancanza, assenza o impedimento del dirigente responsabile del servizio, gli atti e le attività di cui ai punti m., n., o. sono attribuiti ai funzionari espressamente a ciò delegati dal Responsabile della struttura.

## **ART. 5 ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO**

Le modalità afferenti il rapporto di collaborazione tra S.U.A.P. e Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti dello sportello unico sono disciplinate nella Convenzione per "la disciplina dei rapporti tra Amministrazioni comunali titolari degli Sportelli Unici e Enti terzi coinvolti nelle procedure" stipulata in data 21/10/99 e successive modifiche e integrazioni.

L'istanza è ricevuta direttamente dal S.U.A.P., ovvero può essere inviata a mezzo posta o con altro mezzo di consegna idoneo.

Qualora l'istanza venga presentata direttamente al comune dove ha sede l'impianto, quest'ultimo deve accoglierla, provvedendo esso stesso a trasmetterla al S.U.A.P. entro 5 giorni. Il comune è in questo caso tenuto a informare il presentatore dell'istanza, rilasciando apposita attestazione, che l'ufficio competente, presso il quale chiedere informazioni e presentare integrazioni, è il SUAP, e che i termini del procedimento unico decorrono dalla data del Protocollo del S.U.A.P.

Il S.U.A.P. è tenuto a conservare presso il proprio archivio le pratiche da esso gestite e la relativa documentazione.

Il S.U.A.P. adotta adeguate misure organizzative per mettere a disposizione degli utenti le informazioni disponibili di carattere promozionale, sulla localizzazione delle aree e degli impianti produttivi, sugli incentivi, sulle agevolazioni e sulle opportunità per le imprese, o comunque volte a favorire lo sviluppo del territorio.

Tutte le informazioni e la documentazione uniformata disponibili sono inserite dal S.U.A.P. nella rete telematica e nel sito internet della Comunità Montana.

## **ART. 6 MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Avviato il procedimento il responsabile del servizio provvede, nel termine di giorni **5** lavorativi, a darne comunicazione ai soggetti interessati ed alla trasmissione della documentazione alle Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.

Le comunicazioni vengono effettuate, di regola, per mezzo della posta elettronica, facendo ricorso a soluzioni diverse nei soli casi in cui ciò risulti impossibile.

Su ogni pratica del S.U.A.P. è apposta all'esterno, ben visibile, la dicitura "SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE MUGELLO".

## **ART. 7 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

Presso il S.U.A.P. viene reso disponibile un archivio informatico.

A tale archivio è consentito l'accesso a chiunque vi abbia interesse nel rispetto delle norme poste a garanzia della tutela della riservatezza. Il S.U.A.P. predispone l'accesso gratuito, anche in via telematica, per le informazioni relative:

- agli adempimenti occorrenti per le procedure previste dal presente regolamento,
- all'elenco delle domande di autorizzazione presentate,
- allo stato del loro iter procedurale,
- a tutte le disponibilità – promozionali, localizzative, di incentivo – concernenti le attività produttive volte a favorire lo sviluppo del territorio.

## **ART. 8 PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI PRELIMINARI**

Per progetti di particolare complessità, gli interessati possono presentare al S.U.A.P. una richiesta di parere preventivo in ordine alla conformità del progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso.

Il progetto preliminare è fatto pervenire dal S.U.A.P. al Comune interessato entro 5 giorni lavorativi dall' avvio del procedimento amministrativo. Nei successivi 20 giorni, decorrenti dal ricevimento del progetto preliminare, il Comune trasmette al S.U.A.P. una pronuncia scritta e debitamente motivata in ordine alle questioni di cui al primo comma. Il S.U.A.P. provvede a

comunicare il parere preventivo nei **5** giorni successivi al ricevimento della pronuncia da parte del Comune, qualora non intenda procedere a norma del comma seguente.

Il parere sul progetto preliminare non pregiudica la definizione degli eventuali successivi procedimenti autorizzatori, comunemente denominati, dei quali non tiene luogo.

## **IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO MEDIANTE CONFERENZA DI SERVIZI**

### **ART. 9**

#### **IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO**

Il procedimento semplificato mediante Conferenza di Servizi trova applicazione nei seguenti casi:

- a) Quando il richiedente non intende avvalersi del procedimento mediante autocertificazione;
- b) nelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, non è ammesso il procedimento mediante autocertificazione, in conformità di quanto specificato al successivo art 12.

La richiesta dell'intervento, unitamente agli elaborati progettuali ed alla documentazione necessaria, è presentata al S.U.A.P. con le modalità di cui al precedente art. 5. Entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento, determinato ai sensi del precedente art. 3, il responsabile del servizio trasmette la documentazione al Comune territorialmente competente e, relativamente ai profili di competenza, alle altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, al fine di acquisire da essi i necessari atti autorizzatori, di consenso, nulla osta, o altro provvedimento comunque denominato.

Le Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti provvedono a far pervenire gli atti di propria competenza entro il termine di **67** giorni decorrente dal ricevimento della documentazione o entro il minor termine stabilito dal responsabile del servizio in relazione alla natura ed alla entità dell'intervento richiesto.

Il responsabile del servizio emana il provvedimento finale entro 5 giorni dalla conclusione con esito positivo di tutti gli endoprocedimenti; il termine finale del procedimento semplificato ordinario è di 90 giorni .

Entro 25 giorni dal ricevimento della pratica, i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti possono far pervenire al responsabile del servizio, per una sola volta, la richiesta di documentazione integrativa; ulteriori integrazioni possono essere richieste, anche oltre il termine di 25 giorni, solo al SUAP in merito alla documentazione da questo detenuta.

Il responsabile del servizio comunica la richiesta di documentazione integrativa agli interessati ed assegna loro un termine di 30 giorni per la presentazione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini del procedimento; trascorsi i 30 giorni assegnati, se le integrazioni richieste sono considerate essenziali, il procedimento rimane sospeso; in caso contrario, l'ente dovrà emettere il parere prescindendo da quanto richiesto.

Le integrazioni documentali vengono presentate dall'interessato al S.U.A.P. e nei 5 giorni successivi sono trasmesse, ad opera del responsabile del servizio, all'Amministrazione richiedente che provvede alla emanazione degli atti di propria competenza entro il termine residuo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente terzo comma .

Le integrazioni documentali contenenti modifiche non sostanziali al progetto, agli impianti o agli interventi proposti, che non coinvolgono la competenza di più Pubbliche Amministrazioni, non interrompono il procedimento unico potendo essere acquisite direttamente.

Nel caso di progetti di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, il termine per l'espressione del parere delle P.A. coinvolte è di 120 giorni, fatta salva la possibilità di richiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga comunque non superiore a 60 giorni. Tuttavia, qualora l'Amministrazione competente per la Valutazione di Impatto Ambientale, o altra Amministrazione titolare di endoprocedimenti, rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, entro 25 giorni, l'integrazione ai sensi dei precedenti commi.

Nel caso di V.I.A., si fa riferimento alla normativa di settore.

Se una delle amministrazioni si pronuncia negativamente, la pronuncia viene trasmessa immediatamente allo S.U.A.P. che lo comunicherà entro 5 giorni al richiedente e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro 20 giorni dalla comunicazione, può inoltrare al S.U.A.P. la richiesta di convocazione della conferenza di servizi al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

Decorsi inutilmente i termini di 60 e 120 giorni, entro i successivi 5 giorni, il responsabile del S.U.A.P. convoca una conferenza dei servizi che si svolge ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm..

La convocazione della conferenza dei servizi è resa pubblica tramite affissione all'Albo Pretorio della C.M. e del Comune dove ha sede l'impianto, e nell' eventuale inserimento nel sito web del S.U.A.P. ed alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati; individuali o collettivi; nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso non superiore ai 5 mesi dalla data di inizio del procedimento o non superiore a 9 mesi qualora vi siano opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale.

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi, la quale si pronuncia anche sulle osservazioni presentate dagli interessati, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e entro 5 giorni viene comunicato al richiedente in allegato all'atto finale, a cura dello S.U.A.P.. Decorsi inutilmente i termini 9 mesi, o nei casi disciplinati dall'art. 14, comma 4 della legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm., per le opere da sottoporre a V.I.A. il responsabile del servizio può richiedere che il Consiglio dei Ministri o il competente organo esecutivo si pronuncino nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 14, comma IV, della legge 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L.340/00.

## **ART. 10**

### **PROGETTI COMPORTANTI VARIAZIONI ALLO STRUMENTO URBANISTICO**

Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una variazione, il responsabile del servizio rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma non allo strumento urbanistico, il responsabile del S.U.A.P. può motivatamente convocare una conferenza di servizi disciplinata dall'art. 14 della legge 7/8/90 n. 241 e ss.mm., per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo, ai sensi della legge 17/8/42 n. 1150, si pronuncia entro 60 giorni il Consiglio Comunale. In ogni caso, la variante non può essere adottata a maggioranza, in presenza del dissenso della Regione.

## **PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE**

### **ART. 11 ESCLUSIONI**

Il procedimento mediante autocertificazione non è ammesso nelle ipotesi di cui ai commi seguenti.

1. Negli interventi per i quali la normativa comunitaria prevede la necessità di un'apposita autorizzazione
  2. Nelle materie di cui all'art. 1, comma terzo, del D.P.R. 447/98 e ss.mm., ovvero:  
ex art. 27 decr. leg.vo 112/98:
    - quando le vigenti norme prevedono la valutazione di compatibilità e di impatto ambientale (V.I.A.)
    - per gli impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari
    - per gli impianti di produzione di materiali d'armamento
    - per i depositi costieri
    - per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali,
    - per gli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti
- ex art 18 L. 128/98:
- per gli impianti dove trovano applicazione le competenze e le procedure relative al pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

### **ART. 12 PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE**

La richiesta dell'intervento, corredata delle autocertificazioni, degli elaborati progettuali e della documentazione necessaria, è presentata al S.U.A.P. con le modalità di cui al precedente art. 5. Nell'unica istanza è compresa, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia.

Le autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, sono redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sono sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.

Entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento, determinato ai sensi del precedente art.3, il responsabile del servizio trasmette la documentazione al Comune territorialmente competente e, relativamente ai profili di competenza, alle altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti; nello stesso termine una copia della domanda è trasmessa alla Regione, (ed ai) agli altri Comuni interessati, nonché ai soggetti competenti per le verifiche.

Il responsabile del servizio, ricevuta la domanda, ne dà notizia mediante adeguate forme di pubblicità consistenti almeno nella pubblicazione agli albi pretori della Comunità Montana e del Comune territorialmente competente e nell' eventuale inserimento nel sito web del S.U.A.P.

Entro 25 giorni dal ricevimento degli atti le Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, con esclusione di quelli autocertificabili, fanno pervenire al responsabile del servizio la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

Il responsabile del servizio raccoglie le richieste e provvede, per una sola volta, a trasmetterle al richiedente entro 30 giorni dall'inizio del procedimento. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata.

La richiesta di documentazione integrativa comunicata agli interessati sospende il procedimento fino alla presentazione di quanto richiesto.

Per la convocazione dell'impresa in contraddittorio si procede a norma del successivo art 14; qualora al termine dell'audizione sia raggiunto un accordo e si renda necessaria una modifica progettuale, il verbale vincola le parti e il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

Qualora sia richiesta la convocazione di una riunione da parte di soggetti portatori di interessi diffusi si procede a norma del successivo art. 15. La convocazione della riunione sospende il termine del procedimento per non più di venti giorni.

Decorso il termine di 60 giorni, tenuto conto delle sospensioni di cui ai precedenti commi, senza che sia già intervenuto il provvedimento finale negativo da parte del responsabile del servizio, il procedimento si intende concluso. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o il diniego della stessa. Il termine è ridotto a 45 giorni nei procedimenti che hanno ad oggetto impianti a struttura semplice ai sensi del successivo art. 17.

Fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni competenti entro i termini del procedimento e l'applicazione delle norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero D.I.A., decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità delle autocertificazioni prodotte, nonché delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori previamente acquisiti.

L'impresa è tenuta a comunicare l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto; in difetto di tale comunicazione non opera il silenzio assenso e l'esecuzione delle opere è da ritenersi non legittima.

### **ART. 13 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'**

Il responsabile del servizio accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte.

Successivamente il responsabile del servizio, tramite le amministrazioni di cui intenda avvalersi, verifica la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché l'insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto.

Entro i 10 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine finale del procedimento, le Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, comunicano al responsabile del servizio gli esiti, anche positivi, delle verifiche di cui all'art. 7 del DPR 447/98 e ss.mm..

Il decorso dei 60 giorni, ovvero dei 45 giorni nei procedimenti aventi ad oggetto impianti a struttura semplice, non fa venire meno le funzioni di controllo da parte dei Comuni e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

#### **ART. 14 CHIARIMENTI ED AUDIZIONI IN CONTRADDITTORIO**

Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità, ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto, oppure il Comune competente intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti produttivi, il responsabile del servizio può convocare il richiedente per un'audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

Qualora l'audizione sia richiesta dai Comuni o da Pubbliche Amministrazioni titolari di competenze, essa dovrà pervenire al S.U.A.P. entro 15 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte dei suddetti enti, ovvero, qualora sia stata disposta la sospensione del procedimento per richiesta di documentazione integrativa, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione medesima.

Il responsabile del servizio deve convocare all'audizione in contraddittorio anche i rappresentanti dei Comuni interessati e delle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.

Qualora al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 7/8/1990 n. 241 sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all'art. 6 comma I del D.P.R. 447/98 e ss.mm.. Il termine di 60 giorni resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

#### **ART. 15 PARTECIPAZIONE NEL PROCEDIMENTO**

Entro il termine di giorni 20 dall'avvenuta pubblicità nelle forme di cui al precedente art. 12, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere al S.U.A.P. memorie ed osservazioni, di cui si dovrà tenere di conto nella motivazione del provvedimento finale, ovvero far pervenire la richiesta di un'audizione in contraddittorio o di una riunione cui partecipino anche i rappresentanti dell'impresa.

La convocazione della riunione sospende i termini del procedimento ai sensi del precedente art. 12.

I soggetti partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia; della riunione è redatto dal responsabile del servizio apposito verbale, nel quale sono riassunte le posizioni emerse e gli aspetti controversi, nonché la decisione motivata assunta dal responsabile del servizio in ordine alle questioni procedurali.

## **ART. 16**

### **IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE**

Gli interventi di cessazione e riattivazione di impianti produttivi di beni e servizi, per i quali è interamente ammesso il procedimento mediante autocertificazione, e la realizzazione, ristrutturazione, riconversione e ampliamento di impianti produttivi di beni e di servizi, per i quali non sia richiesta una specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, sono stati individuati dalla Regione Toscana come impianti a struttura semplice ai sensi del sesto comma dell'art. 6 del D.P.R. 447/98 e ss.mm..

Decorso il termine di 45 giorni dall'inizio del procedimento, tenuto conto delle sospensioni di cui al precedente art.12, senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte del responsabile del servizio, ovvero senza che questi abbia disposto la convocazione dell'impresa per un'audizione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità delle autocertificazioni presentate.

Al procedimento abbreviato si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al precedente art. 12.

## **ART. 17**

### **FALSITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO**

Per la verifica delle autocertificazioni in corso di istruttoria della domanda, il responsabile del servizio si avvale degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.

Qualora emerga la falsità di alcuna delle certificazioni, fatti salvi i casi di errore ed omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile del servizio trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati data comunicazione al Comune e alle altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.

## **ART. 18**

### **IL PROVVEDIMENTO FINALE**

Il provvedimento conclusivo del procedimento (o provvedimento finale) è emanato dal responsabile del servizio, entro i termini previsti dagli articoli precedenti, tenuto conto delle cause di sospensione dei procedimenti medesimi ed è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

Con il provvedimento finale sono autorizzati, in via preventiva, gli interventi e le attività previste in progetto, sulla base delle concessioni, autorizzazioni, pareri o atti di assenso comunque denominati emessi dalle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, ovvero delle autocertificazioni nei casi ammessi dall'art. 6 del D.P.R. 447/98 e ss.mm..

Il provvedimento finale, rilasciato all'interessato, viene comunicato al Comune territorialmente competente ed alle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti e di esso viene data notizia mediante inserimento nella rete telematica.

## **ART. 19**

## **ACCERTATA FALSITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DOPO L'AVVENUTO INIZIO DEI LAVORI**

Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto da parte dei Comuni o delle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, il responsabile del servizio ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

### **ART. 20**

#### **AFFIDAMENTO DELLE ISTRUTTORIE TECNICHE A STRUTTURE PUBBLICHE**

Il S.U.A.P. può affidare, mediante convenzione che fissi termini compatibili con quelli previsti dal regolamento del S.U.A.P. per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie all'A.R.P.A.T., all'A.S.L. o loro consorzi regionali, alle C.C.I.A.A., nonché ad Università o ad altri centri ed istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

### **ART. 21**

#### **PROCEDURA DI COLLAUDO**

Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati né professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività. Al collaudo partecipa il S.U.A.P., il quale, a tal fine, può convocare e avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il termine finale del procedimento.

L'impresa chiede al S.U.A.P. di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il 20mo ed il 60mo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni l'impresa deve comunicare al S.U.A.P. la data del collaudo almeno 10 giorni prima. Quindi il collaudo può aver luogo a cura dell'impresa che ne comunica le risultanze al S.U.A.P. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

Il certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui risulti non conforme all'opera, ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il S.U.A.P. assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

Il certificato positivo consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati, che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge.

L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della Regione e del S.U.A.P.

Il collaudo effettuato direttamente dall'impresa, secondo quanto previsto al precedente comma 2, non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

## **ART. 22 SPESE**

**Il S.U.A.P. pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti dalle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite.**

**L'imposta di bollo per l'attivazione del procedimento unico è assolta tramite l'apposizione di una marca da bollo da € 10,33 sulla domanda unica presentata al SUAP.**

**Il S.U.A.P. provvede alla riscossione delle spese e dei diritti di segreteria, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso. All'importo delle tariffe per le prestazioni ricevute dagli enti terzi, va sommata la corrispondente IVA.**

**Tali somme sono dovute nella misura del 50% anche nel caso di procedimento di autocertificazione, in relazione all'attività di verifica.**

**A cadenza semestrale il SUAP provvede al riversamento delle tariffe agli enti di competenza, precisando che la mancata comunicazione di quanto dovuto equivale ad implicita accettazione di quanto versato.**

**La Comunità Montana può prevedere, in relazione all'attività propria del SUAP, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera dell'Assemblea della Comunità Montana. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai commi precedenti e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 447/98 e ss.mm.**

**Per l'espressione del parere sui progetti preliminari, i costi sono a carico dell'interessato e il relativo importo sarà definito con delibera dell'Assemblea della Comunità Montana.**